

Assunzioni. Riduzione dei contributi come per i disoccupati

Agevolato il posto fisso

Per il lavoratore che è stato assunto a tempo indeterminato con la norma sulla stabilizzazione l'azienda può beneficiare della riduzione dei contributi prevista per i lavoratori disoccupati; e ciò anche se egli non ha preventivamente fornito al centro per l'impiego la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro come previsto dal decreto legislativo 181/2000.

È questo il principio stabilito dal ministero del Lavoro

con la lettera circolare del 25 marzo 2008 protocollo 4266. L'articolo 1, comma 1203 della legge 296/2006 ha introdotto la possibilità di procedere con la stabilizzazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto a fronte di una specifica procedura. In particolare il comma 1203 ha precisato che con un accordo sindacale è possibile promuovere la trasformazione dei contratti di collaborazione mediante la

stipula di contratti di lavoro subordinato.

A seguito degli accordi sindacali i lavoratori sottoscrivono atti di conciliazione individuale conformi alla disciplina di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile. Inoltre, la norma prevede che «I contratti di lavoro stipulati a tempo indeterminato godono dei benefici previsti dalla le-

gislazione vigente».

La stabilizzazione dei rapporti può avvenire utilizzando

qualsiasi tipologia contrattuale prevista dal nostro ordinamento con esclusione del lavoro intermittente, del part-time inferiore a 25 ore settimanali, tempo determinato inferiore a 24 mesi e del contratto di inserimento (ministero del lavoro lettera circolare 24 settembre 2007 protocollo 11899).

È stato chiesto al ministero se un'azienda è legittimata a beneficiare anche delle agevolazioni contributive previste dall'articolo 8, comma 9 della legge 407/90 la quale prevede la riduzione del 50% dei contributi in caso di assunzioni a tempo indeterminato di lavo-

ratori disoccupato da almeno 24 mesi. In base alle regole introdotte dal decreto legislativo 181/2000 lo stato di disoccupazione può essere fatto valere rispettando due requisiti: dichiarando preventivamente al centro per l'impiego la disponibilità al lavoro; il possesso di un reddito non superiore a quello fiscalmente esente. La nota ministeriale spiega che solo per i lavoratori stabilizzati a tempo indeterminato, per beneficiare della prevista riduzione contributiva è sufficiente autocertificare il mancato superamento del reddito.

E.D.F.

